



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

| | |
|---------------|---|
| (NA) CARRIERO | Presidente |
| (NA) BLANDINI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) GATT | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) SICA | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) GIGLIO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 09/06/2020

FATTO

La parte ricorrente riferisce che in relazione a 6 buoni fruttiferi postali, l'intermediario ha riconosciuto in sede di rimborso un importo complessivo nettamente inferiore a quanto dovuto, per una differenza residua complessiva di € 1.775,99.

Evidenzia, in particolare, che i buoni risultano emessi tra il 1986 e il 1987 sui moduli della serie P e secondo il combinato disposto dall'art.173 del D.P.R. 156/73 e dell'art. 4 del D.M. 13 giugno 1986, l'ente collocatore deve corrispondere gli interessi risultanti dalla tabella stampata sul retro dei titoli.

Le condizioni indicate sui buoni relativamente al periodo dal 21° al 30° anno successivo all'emissione devono prevalere sul (diverso) contenuto delle disposizioni ministeriali al momento dell'emissione e va tutelato il legittimo affidamento del sottoscrittore sulle condizioni in essi riportate, così come chiarito dalla sentenza n. 13979/2007 delle Sezioni Unite della Cassazione.

A mezzo legale parte ricorrente si rivolge all'ABF chiedendo l'integrazione delle somme già erogate dalla convenuta, sulla scorta della tabella apposta sul retro dei BFP.

L'intermediario costituitosi precisa che i buoni appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986; la tabella dei rendimenti, allegata al decreto indicava i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%).



Il rendimento della serie in esame, in particolare, è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno. Il Decreto citato, inoltre, all'art. 5 ha previsto la possibilità di emettere i buoni della nuova serie utilizzando i moduli della precedente serie "P"- scelta derivante dalle esigenze finanziarie del Paese- sui cui venivano indicati mediante l'apposizione di timbri, sul fronte e sul retro, i nuovi tassi di interesse e non anche l'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione). Il titolo, oggetto di ricorso, appartiene alla serie "Q" ed è stato rilasciato, utilizzando il modulo della precedente serie (P) e presenta due timbri: uno sul fronte del titolo al fine di indicare in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole e l'altro sul retro, in modo altrettanto chiaro ed univoco recante i nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie in emissione.

La resistente, inoltre, ritiene di aver agito conformemente alle disposizioni del decreto di emissione avendo rilasciato i buoni postali fruttiferi utilizzando i moduli della precedente serie P, apponendovi i timbri come evidenziato, e alla presentazione per il rimborso ha riconosciuto al titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. sopra riportato ed indicato nelle tabelle ad esso allegate.

Rappresenta, inoltre, che la correttezza del suo comportamento è stata riconosciuta dal Ministero dell'economia e delle finanze (nota del 15.2.2018 prot. N. DT 12768) e dai giudici di merito (e allega diverse sentenze in tal senso) e in linea con i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 3963/2019, il titolare del buono appartenente alla serie "Q/P" avrebbe dovuto - e, comunque, potuto - conoscere la disciplina dettata dal D.M. 13.6.1986 (poiché pubblicato in Gazzetta Ufficiale).

Ritiene pertanto, infondata la domanda dei ricorrenti, volta ad ottenere il rimborso dei buoni postali fruttiferi, relativamente alla terza decade di durata, secondo la stampigliatura originaria riferita alla serie "P", e cioè ad una serie differente da quella di appartenenza dei buoni sottoscritti (che sono della serie "Q").

La convenuta fa presente, altresì, che le numerose decisioni dell'ABF nel riconoscere il diritto del ricorrente al rimborso dei titoli secondo le indicazioni presenti sul titolo per il periodo dal 21° al 30° anno dall'emissione, non hanno considerato quanto previsto dal D.M. 13.6.1986 in merito alle informazioni da riportare sui "vecchi" moduli dei buoni della serie "P" e, in particolare, la differenza tra la nozione di tasso di interesse e quella di valore di rimborso puntuale (dato dalle somme complessivamente dovute per capitale ed interessi) che risulta determinante ai fini della corretta lettura della tabella riportata sui citati buoni.

Il D.M. 13.6.1986 stabilisce che sul modulo della serie "P" venga apposto un timbro che riporti "i nuovi tassi" e non anche i nuovi importi da rimborsare (art. 5 del D.M); il legislatore stesso, nel momento in cui ha autorizzato l'utilizzo dei moduli relativi alla precedente serie "P" per il rilascio di buoni della nuova serie in emissione ha evidentemente ritenuto idonea la sopra descritta modalità di aggiornamento proprio in considerazione del fatto che nulla veniva modificato in ordine alla modalità di calcolo delle somme dovute per l'intera durata del buono stesso, da calcolarsi sulla base dei nuovi tassi stabiliti per la serie "Q" e applicandosi per l'ultimo decennio di durata il massimo interesse raggiunto dal buono.

Precisa ancora la convenuta, poi, che non sarebbe applicabile il principio del legittimo affidamento- espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 13979/2007 (sulle condizioni



presenti sul titolo) per diverse ragioni. In primo luogo le tabelle originariamente stampate sui titoli appartenenti alla precedente serie "P" e quelle presenti nel D.M. 13.6.1986 si compongono di due sezioni ben distinte: la prima sulla sinistra, nella quale vengono indicati i (quattro) tassi di interesse da applicare all'intero periodo trentennale di durata del buono; la seconda, nella quale sono riportate "le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi" che non sono espresse in misura percentuale ma in valori assoluti. In tal senso appare inequivocabile quanto disposto dall'art. 4 del D.M. 13.6.1986 che distingue esplicitamente i saggi di interesse espressi in misura percentuale, di cui al primo comma, dalle somme dovute al cliente all'atto del rimborso dei buoni, di cui al secondo comma.

La fattispecie all'attenzione della Suprema Corte, poi, riguardava l'analisi di un buono che, per errore imputabile all'operatore postale, riportava tassi di una serie non più in vigore, perché superata da altra serie. Nel caso in esame, invece, si è presenza di buoni postali fruttiferi in vigore sui quali è stata apposto, sul fronte, un timbro recante l'indicazione della nuova serie di buoni e, sul retro, altro timbro recante i nuovi tassi, sostitutivo di tutta la disciplina originariamente stampata su quel buono.

La recente posizione della Suprema Corte di Cassazione (v. sent. n. 3963/2019), inoltre, è nel senso di ritenere che- in applicazione del D.P.R. n. 156/1973- la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle modifiche intervenute mediante decreti ministeriali e relativi ai tassi di interesse è sufficiente a far presumere la conoscenza da parte del sottoscrittore.

La sussistenza di un affidamento risulterebbe, dunque, infondatamente invocata in quanto il titolare del buono conosceva tutti i tassi di rendimento di tali buoni (applicabili all'intera durata trentennale del buono), come stabiliti dal Decreto Ministeriale o, comunque, avrebbe potuto conoscere tali tassi usando la normale diligenza.

La resistente richiama anche la sentenza n. 26 del 20 febbraio 2020 della Corte Costituzionale riferita alla questione della legittimità costituzionale dell'art. 173 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Le parti ricorrenti precisano in replica che la fattispecie per cui è causa - a differenza di quanto affermato dalla resistente - non riguarda buoni fruttiferi modificati successivamente alla loro consegna ai risparmiatori che è stata analizzata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3963/2019 e riferita a buoni emessi prima del DM 13.6.1986. Ritengono, invece, applicabile al caso in esame la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13797 del 2007 che riguarda la non conformità delle indicazioni presenti sui buoni ad un anteriore decreto ministeriale (come verificatosi per i titoli in esame). Precisano, altresì, che il decreto istitutivo della nuova serie Q - DM 13.6.1986 - all' art. 5 prevedeva la possibilità di utilizzare i moduli della serie precedente P per adeguarli alla serie Q rispettando due condizioni: 1) l'indisponibilità presso l'ente collocatore dei nuovi buoni della serie Q (entrata in vigore il 1.7.1986); 2) l'apposizione di due timbri: uno recante la dicitura "serie Q/P" sul fronte e l'altro sul retro, con l'indicazione dei nuovi rendimenti (ovviamente quelli trentennali) della serie Q.

Nel caso in esame non sarebbero state soddisfatte le condizioni indicate dal momento che alla data di sottoscrizione erano già disponibili i moduli della nuova serie Q e i timbri apposti non hanno correttamente integrato le condizioni economiche previste sui titoli con riferimento alla "rendita fissa bimestrale" dal 21esimo anno al 31 dicembre del trentesimo dall'emissione. Quest'ultima circostanza, in particolare, ha ingenerato l'affidamento nei sottoscrittori sulle indicazioni relative ai rendimenti presenti sui buoni.

Le parti istanti evidenziano che la Suprema Corte nella sentenza n. 13979/2007 ha precisato che la normativa speciale di cui al DPR 156/73 non ha natura autoritativa e quindi "...non possono considerarsi autoritativi o imperativi decreti ministeriali disponenti le singole serie anteriori al collocamento dei Buoni Fruttiferi Postali", oltre a chiarire che i



buoni non sono titoli di credito ma titoli di legittimazione e che nel caso di divergenza tra le condizioni economiche indicate sui titoli e le relative disposizioni ministeriali prevalgono le prime sulle seconde.

Le parti ricorrenti ritengono, inoltre, “impropria” la disposizione di cui all’art. 5 del DM 13.6.1986 considerato che non è mai esistita alcuna serie Q/P, e soprattutto perché è fonte di fraintendimenti in quanto la stessa discende dalla prassi diffusa di correggere manualmente i moduli dei buoni prestampati già in dotazione dell’ente collocatore [odierna resistente], modus operandi che non trova alcun riscontro in nessuna norma primaria o regolamentare; a differenza dell’art. 6 del DM 13.6.1986, il quale prevedeva fossero estesi gli interessi della serie Q alle serie precedenti, e che la giurisprudenza considera attuativo del terzo comma dell’art. 173 DPR 156/73, l’art. 5 invece non discende da alcuna norma primaria: “...non c’è nulla nel DPR 156/73 nella sezione relativa ai Buoni Fruttiferi Postali che permetta l’apposizione di timbri correttivi da parte degli uffici postali sui moduli dei Buoni Fruttiferi Postali” e dunque l’art. 5 del DM 13.6.1986 non avrebbe alcuna copertura normativa “e per questo è nullo/illegittimo”.

Quanto, poi, al valore giuridico da attribuire alla pubblicazione sulla G.U. del D.M. richiamato, i ricorrenti rappresentano che non può essere attribuito alcuna presunzione di conoscenza [della variazione dei tassi] da parte dei sottoscrittori dal momento che il Testo Unico. del 1951 (art. 15), riservava l’operatività della presunzione di conoscenza ai soli atti normativi, prevedendo, negli altri casi - ad esempio per gli atti amministrativi non normativi tra cui si colloca il DM '86 - che la pubblicazione in GU assolveva solo ad “esigenze di carattere informativo diffuso” (art. 18) ma su di essa non è possibile fondare alcuna presunzione di conoscenza. A ciò si aggiunga che “..sarebbe comunque valutazione di buon senso ritenere che a semplici risparmiatori non poteva imporsi di monitorare le emissioni dei Buoni ancor prima della sottoscrizione, né poteva addossarsi loro l’onere di indagare quale serie fosse o non fosse più in collocamento. Sarebbe del tutto irrazionale pensare che operai, contadini casalinghe e altre categorie di persone con poca cultura dovessero verificare le condizioni della proposta contrattuale o la conformità del DM con il titolo consegnato. Un tale onere, infatti, avrebbe richiesto investitori altamente qualificati, ben diverso dal target dei sottoscrittori di Buoni”.

Per le ragioni esposte, le parti ricorrenti ritengono che il DM 13.6.1986 non possa ritenersi una norma cogente ad efficacia sostitutiva e quindi non può prevalere in modo automatico sul tenore dei titoli emessi successivamente.

Concludono evidenziando che in fattispecie del tutto simili a quella in esame l’orientamento consolidato dell’Arbitro è nel senso di accogliere le domande dei risparmiatori.

DIRITTO

La controversia concerne la corretta determinazione del rendimento relativo a n. 6 buoni fruttiferi “Q/P”, sottoscritti successivamente all’emanazione del D.M. 13 giugno 1986, n. 149.

La parte ricorrente lamenta di non aver ottenuto la liquidazione dei titoli in conformità a quanto previsto dalle condizioni apposte a tergo dei medesimi.

In particolare la questione all’esame del Collegio concerne l’accertamento delle corrette condizioni di rimborso di n. 6 buoni fruttiferi, emessi tra il 20.12.1986 e il 21.04.1987 e, dunque, successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986.

La parte istante, contesta per ciascun buono l’importo riconosciuto dall’intermediario in sede di rimborso e ritiene di aver diritto ad una differenza (che quantifica e pone pari



complessivamente a € 1.775,99) derivante dall'erroneo conteggio dei rendimenti relativi al periodo compreso tra il 21° anno ed il 30° anno successivo a quello di emissione.

Rileva il Collegio preliminarmente, che il buono n.***100 non risulta cointestato alla ricorrente principale, ma esclusivamente ai due aderenti al ricorso; gli altri titoli risultano invece intestati alla ricorrente e, alternativamente, a uno dei due aderenti al ricorso.

Il Collegio di Milano, nella decisione n.1492/2020 ha precisato che anche nel caso in cui i buoni riportino diverse titolarità, "non ci sono dubbi in merito alla sussistenza della legittimazione attiva in capo alla ricorrente e/o alle altre parti aderenti al ricorso".

Questo Collegio condivide il principio enunciato dal Collegio di Milano., tanto più che nessuna eccezione sul punto è stata sollevata dalla resistente.

Venendo al merito, i titoli appartengono alla tipologia di buoni per i quali sono stati utilizzati i moduli cartacei della "serie P" e sui quali è stato apposto il timbro recante la dicitura "SERIE Q/P", ai sensi dell'art. 5 del D.M. del giugno 1986: "...Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

I buoni, inoltre, recano tutti la clausola p.f.r. e presentano sulla parte anteriore un timbro con la dicitura "Serie Q/P" mentre sulla parte posteriore risulta apposto un altro timbro recante i tassi di interesse fino al 20° anno.

Non si rinvergono dagli atti sovrascritture relativamente alla disciplina dei tassi di interesse con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Per tale periodo, invece, secondo l'intermediario resistente si applicano le disposizioni previste nella tabella allegata al D.M. istitutivo della serie che prevede il riconoscimento del "rendimento massimo raggiunto" (pari al 12%) anche per ogni successivo bimestre maturato a decorrere dal ventesimo anno dall'emissione del buono sino al trentesimo anno.

Precisa il Collegio che la lettura fatta dalla convenuta della sentenza delle Sezioni Unite non è corretta; la resistente invero inverte i termini della questione e fa scaturire conseguenze diverse da quelle effettivamente delineate nella sentenza n. 3963 del 2019.

Come opportunamente sottolineato dalle parti istanti la fattispecie in esame non riguarda buoni fruttiferi postali modificati successivamente alla loro consegna ai risparmiatori, fattispecie invece analizzata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3963/2019 e riferita a buoni emessi prima del DM 13.6.1986.

La stessa sentenza del Tribunale di Milano, richiamata dalla resistente, riguarda un caso diverso dal presente.

Non può dunque che essere ribadito il consolidato-costante orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, secondo cui la scritturazione sul titolo deve prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo.

Il Collegio di coordinamento dell'ABF ha emanato una esaustiva decisione in argomento (n. 6142 del 3 aprile 2020): "...occorre rilevare, come puntualmente osservato dal Collegio remittente, che la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13797/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, "la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il



tasso di interessi originariamente previsto”, specificando che siffatta modificazione trova “ingresso all’interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell’art. 1339 c.c.”. Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato – in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all’emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell’investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo.

3.4 Il che potrebbe anche essere sufficiente a giustificare la conclusione sopra indicata, di conferma del consolidato indirizzo dell’ABF in materia, alla luce del criterio, espressamente richiamato dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 7440/2018, secondo cui “l’ABF non può che uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, cui la legge fondamentale sull’ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12 (art. 65) attribuisce la funzione di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni”; funzione, questa, espletata in modo precipuo dalle Sezioni Unite.

3.5 L’emersione nella recente giurisprudenza di merito di un indirizzo difforme, secondo cui “se la natura imperativa delle disposizioni ministeriali richiamate dal Codice Postale del 1973 consente a queste ultime di modificare l’oggetto di un rapporto contrattuale sorto prima della loro entrata in vigore, a fortiori deve riconoscersi la loro idoneità a incidere sull’oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione” (così App. Milano, n. 5025 del 16 dicembre 2019; ma v. anche App. Milano n. 435 del 7 febbraio 2020, Trib. Macerata, 6 marzo 2020), suggerisce peraltro a questo Collegio, per completezza argomentativa e per scrupolo analitico, di indugiare ancora sugli argomenti che, al contrario, suggeriscono di confermare l’indirizzo dell’ABF.

Gli è che non si tratta di stabilire se le disposizioni ministeriali di cui è fatta menzione nell’art. 173 del Codice Postale “siano idonee a incidere sull’oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione”, bensì di accertare la misura dei rendimenti da applicare ad un BFP della serie Q/P che, in virtù della patente inosservanza da parte dell’intermediario di quanto previsto dall’art. 5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 (“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”), continui a riportare sul retro, per il periodo dal 21° al 30° anno, i rendimenti previsti per la precedente serie P, giacché la tabella di rimborso riportante i tassi applicati alla serie Q, di cui al timbro che compare sul retro, si arresta al 20° anno.

3.6 Invero, il condivisibile inquadramento dei buoni fruttiferi postali nell’ambito della categoria dei documenti di legittimazione (v., oltre a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27209/2005; ed ora, Coll. di Coordinamento n. 22747/2019) se, per un verso, esclude che agli stessi possano attagliarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione, per altro verso, impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall’intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l’emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.). Risultato, quest’ultimo, inevitabile se ci si colloca nell’ottica dell’orientamento della giurisprudenza di merito sopra indicata, che



degrada la funzione del contenuto della lettera del titolo, riconoscendone valenza meramente informativa.

Il che, ad avviso del Collegio, non può essere sostenuto, soprattutto là dove, come nella fattispecie in esame, in corso di rapporto non è intervenuto alcun decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli.

Pertanto, come opportunamente osservato dal Collegio remittente nel solco tracciato da Cass. SS. UU. n. 13979/2007, “l’emissione di un titolo le cui risultanze discordino già ab origine dal regime previsto da un provvedimento precedentemente in vigore, non possono che ingenerare l’affidamento del sottoscrittore su quanto riportato sul titolo; anzi - ben oltre un mero affidamento soggettivo, e sul terreno dell’effettivo regolamento contrattuale - occorre ritenere che l’accordo negoziale, in cui pur sempre l’operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”.

3.7 Da quest’angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l’ultima modifica dei tassi di interesse precedente all’emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l’obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell’art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest’ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un’esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).

3.8 In quest’ottica, secondo cui la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore (ambito nel quale operano anche gli strumenti integrativi di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c.), diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell’investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l’ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo “ibrido”. Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o “aberrante” alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento”.

Anche ad avviso di questo Collegio l’orientamento volto a valorizzare il legittimo affidamento relativamente al periodo controverso, risulta maggiormente rispettoso della normativa di cui al D.M. del 1986.

Infatti, tale regolamento all’art. 5 prevede che:

“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie P emessi dal 1° luglio 1986.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”

Sembra più aderente ai principi di buona fede (artt. 1375 c.c. 1366 c.c.) l'interpretazione secondo la quale il richiamo alla misura dei nuovi tassi debba essere integrale e, dunque, recare il riferimento dei rendimenti anche per gli anni successivi al ventesimo.

In termini, cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 10048/2018:

«Ciò detto, però non sfugge al Collegio che mentre la nuova tabella contempla il rendimento per vent'anni dall'emissione, nulla dice per quello relativo all'ulteriore decennio, previsto invece dalla stampigliatura posta sul retro del buono. Pertanto, per il periodo successivo a quello stabilito dal decreto, cioè quello dal 21° al 30° anno, “in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo. (...) La domanda di parte ricorrente appare dunque, limitatamente a tale aspetto, fondata, sicché l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli medesimi”: così la decisione del Collegio ABF di Torino, 29 gennaio 2018, n. 2571, e la decisione del medesimo Collegio dell'8 maggio 2017, n. 4868; Collegio Bologna, 13 febbraio 2018, n. 3621; Collegio di Roma, 21 luglio 2017, n. 8791; Collegio di Milano, 29 giugno 2016, n. 5998. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al rimborso degli interessi nei sensi di cui in motivazione».

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie, emerge quindi che l'intermediario, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, non sembra aver diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli (mancando in ciascuno dei buoni considerati la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno”.

La domanda qui proposta conclusivamente è in parte accoglibile: l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei 6 titoli.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO